



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 101/16/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SKY
ITALIA SRL (EMITTENTE TELEVISIVA A DIFFUSIONE
SATELLITARE IN ABBONAMENTO “SKY SPORT 1”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 38,
COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177.**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 maggio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO l’art. 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ai sensi del quale “La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a pagamento, anche analogiche, non può eccedere per l’anno 2010 il 16 per cento, per l’anno 2011 il 14 per cento, e, a decorrere dall’anno 2012, il 12 per cento di una determinata e distinta ora d’orologio; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 23 febbraio 2016 questa Autorità ha notificato l’atto di contestazione n. CONT 8/16/DCA, adottato il 18 febbraio 2016, alla società SKY ITALIA S.r.l., con sede legale in Milano, via Monte Penice n. 7, autorizzata alla diffusione televisiva satellitare del canale a pagamento *Sky Sport 1*, per la violazione del disposto di cui all’art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 177/2005, il giorno 6 dicembre 2015 in ragione del superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito dalla citata disposizione (12% + 2%), da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive, nella fascia oraria 21:00-22:00. Dalle verifiche svolte è emerso che in tale fascia oraria sono stati trasmessi 29 *spot* pubblicitari, per una durata complessiva pari a 8 minuti e 44 secondi, pari ad una percentuale oraria del 14,56% comprensiva dei *frame* neri. Applicando la prassi consolidata della detrazione, calcolata per tener conto dell’interposizione dei *frame* (nero colore) nei *break* pubblicitari, pari a cinque in testa e cinque in coda ad ogni singolo *spot*, il tempo dedicato alla trasmissione degli *spot* pubblicitari in esame è pari a 8 minuti e 32 secondi, corrispondente al 14,22 % dell’affollamento pubblicitario orario, valore superiore al limite previsto dalla normativa applicabile sopra citata.

2. Deduzioni della società

La società, con nota del 1 marzo 2016 (prot. n. 9198) ha richiesto l’accesso agli atti del procedimento, esperito il successivo 3 marzo 2016 e ha quindi presentato, in data 9 marzo 2016, appositi scritti difensivi eccependo l’illegittimità dell’art. 38, comma 5 del d.lgs. n. 177/05 che attribuisce alle emittenti televisive a pagamento limiti più restrittivi rispetto alle emittenti nazionali, oggetto peraltro di un precedente ricorso contro l’Autorità (atto RG 9422/2011).

Nel merito della contestazione, la società SKY ITALIA S.r.l. ha dichiarato che il superamento dei limiti di affollamento orario, verificatosi nel corso della trasmissione in diretta di un incontro di calcio, si è verificato per l'inserimento di comunicazioni pubblicitarie durante la sostituzione di un giocatore, evento non prevedibile a priori, pianificato al momento nel rispetto dell'integrità della manifestazione sportiva. In ogni caso, la società fa presente di *“essere intervenuta per verificare la fattibilità dell'adozione di ulteriori accorgimenti interni, tecnici e/o organizzativi e sta implementando delle misure a ciò idonee”* e chiede di disporre l'archiviazione del procedimento o, in subordine, l'applicazione del minimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento alle eccezioni sollevate dalla parte, si rileva quanto segue.

In via preliminare, rileva l'eccezione sulla pretesa illegittimità della norma. Giova sottolinearsi al riguardo come, con sentenza del 18 luglio 2013, causa C-234/12 SKY ITALIA S.r.l./Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in materia di limiti di affollamento pubblicitario, la Corte di giustizia dell'Unione europea - chiamata a pronunciarsi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal TAR Lazio (ordinanza n. 3639/2012) circa la conformità dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 177/2005, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva n. 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi - ha dichiarato che la disposizione europea deve essere interpretata nel senso che non osta, in linea di massima, ad una normativa nazionale la quale prescrive limiti di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti televisive in chiaro, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità. Il TAR Lazio ha inoltre rimesso la questione di legittimità dell'art. 38, comma 5 del d.lgs. n. 177/05 alla Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 210 del 29 ottobre 2015, l'ha dichiarata inammissibile e infondata.

Quanto all'eccezione sollevata dalla parte sulle ragioni dell'inserimento pubblicitario, la stessa non risulta meritevole di accoglimento poiché, in tema di sanzioni amministrative, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa. La norma applicabile – art. 3 della legge 689/81 - pone, infatti, una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa, circostanza quest'ultima non riscontrabile nella fattispecie in esame. Non ricorre, in particolare, la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere, che sussiste solo allorché l'errore risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un fatto estraneo all'autore dell'infrazione - caso fortuito e forza maggiore - idoneo a ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta. Tale circostanza, allo stato degli atti, non risulta dimostrata da idonea documentazione

In conclusione, la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile: la società stessa è tenuta, comunque, a dotarsi

di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

Pertanto, in esito alla valutazione della documentazione istruttoria questa Autorità rileva dimostrata in atti la violazione, da parte della società SKY ITALIA S.r.l., della disposizione di cui all'art. 38, comma 5, del decreto legislativo n. 177/05, norma tuttora vigente nel nostro ordinamento.

RILEVATA, quindi, in assenza di modifiche normative intervenute al riguardo, la violazione dell'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 177/05 per il superamento delle percentuali dell'affollamento orario consentito il giorno 6 dicembre 2015, nella fascia oraria 21:00-22:00, da parte dell'emittente televisiva satellitare a pagamento *Sky Sport 1*;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentotrentotto/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura del doppio del minimo edittale, pari ad euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantesotto/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario, deve ritenersi di lieve entità, considerando che si è verificato un unico sfioramento nell'intera giornata, e che quindi la violazione risulta isolata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società si è limitata a dichiarare di aver rafforzato i controlli e di essere intervenuta per verificare la fattibilità dell'adozione di ulteriori accorgimenti per evitare il ripetersi di ulteriori violazioni della medesima fattispecie.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione satellitare a pagamento dell'emittente televisiva, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società SKY ITALIA S.r.l. che presenta condizioni economiche positive con bilancio al 30/6/2015 in utile (fonte: Informativa economica di sistema), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata.

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), pari al doppio del minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società SKY ITALIA S.r.l., C.F. 04619241005, con sede legale in Milano, via Monte Penice n. 7, autorizzata alla diffusione televisiva satellitare del canale a pagamento *Sky Sport 1*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 38, comma 5 del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 o, in alternativa, bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 38, comma 5, del d.lgs. n. 177/05 con delibera n. 101/16/CSP*".

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 101/16/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi